Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 30 MARZO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19:

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1984 rimborsabili dal 1° aprile 1984.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1984 rimborsabili dal 1° maggio 1984.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6% - 1969 » sorteggiate il 20 marzo 1984.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AI/80 - 13% » sorteggiate il 16 febbraio 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AN/81 - 15% » sorteggiate il 16 febbraio 1984.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « V/77 - 12% » sorteggiate il 16 febbraio 1984.

S.C.I.A. - Società compensati impiallacciature affini, società per azioni, in Noventa Padovana: Obbligazioni sorteggiate il 14 marzo 1984.

General leasing Verona, società per azioni, servizi finanziari, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1984.

C.E.I.S.A. - Costruzioni ed impianti società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1984.

Fin Gonzaga Alfieri, società per azioni, in Gonzaga (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1984.

Rovatti A. & Figli, società per azioni, in Fabbrico (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1984.

Maifinita, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1984.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Errata-corrige all'avviso S-14971, pubblicato **nel Suppl. straord. (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 328 del 30 novembre 1983.**

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1050.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura italiana del Rinascimento.

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura italiana del Rinascimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1983, n. **1051.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'archeologia classica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983, n. **1052.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

patologia cardiovascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1053.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319. e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 104 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo organico-biologico e dell'indirizzo inorganico-chimico-fisico del corso di laurea in chimica è inserito l'insegnamento di « lingua inglese ».

Art. 105 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è inserito l'insegnamento di « lingua inglese ».

Art. 108 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è inserito l'insegnamento di « lingua inglese » per i tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Art. 117 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è inserito l'insegnamento di « lingua inglese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1054.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1979, n. 122, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:

ematologia pediatrica;
neuropsicologia clinica;
fisiopatologia medica;
traumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 48

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1984, n. **41.**

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correntezza dei rapporti gestionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera *a*) del sesto comma dell'articolo 26 dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« *a*) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Art. 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 31 ottobre 1984, la seguente documentazione:

1) attestazione del presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

2) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b*) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, la erogazione netta complessiva;

4) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che la misura del tasso di interesse applicato corrisponde a quello previsto dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che non abbiano ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesorieri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la legittimità dei pagamenti eseguiti in anticipazione ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

6. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, per il 50 per cento a spese di investimento e per il restante 50 per cento al finanziamento di spese correnti relative all'esercizio 1984, riducendo, per un importo pari al 50 per cento dell'avanzo stesso, la previsione di entrata proveniente dal Fondo sanitario regionale.

2. In sede di riparto del Fondo sanitario nazionale a ciascuna regione e a ciascuna provincia autonoma viene trattenuto l'ammontare del 50 per cento degli avanzi di amministrazione di cui al precedente comma 1 accertati dalle unità sanitarie locali ricadenti nel rispettivo territorio; i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. A tal fine le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti. Il mancato invio, nei termini previsti, della predetta dichiarazione comporta la sospensione degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

4. Qualora l'avanzo di amministrazione venga accertato in data successiva al 30 settembre 1984 la sua utilizzazione, sempre nella misura del 50 per cento, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese correnti relative all'esercizio finanziario 1985; si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con riferimento alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1985.

Art. 4.

1. I tesorieri delle unità sanitarie locali possono esercitare la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione previsti dal primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 1984.

2. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui al precedente comma 1, provvede il Ministero del tesoro nel corso degli esercizi 1984 e 1985, all'uopo utilizzando anche le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 del precedente articolo 3.

3. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

1) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

2) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

4. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, i quali sono tenuti ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

5. Gli interessi passivi maturati al 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie — con esclusione di quelle pagate in anticipazione ai tesorieri ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — devono essere pagati dalle unità sanitarie locali anche utilizzando, ove occorra, le disponibilità di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio da parte del presidente del comitato di gestione di apposita attestazione contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 4 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ai loro tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito dal presidente dell'istituto scientifico.

Art. 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349 e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per il biennio 1984 e 1985 in complessive lire 2.600 miliardi, si provvede quanto a lire 225 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e quanto a lire 2.375 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15.

2. Il predetto importo di lire 2.375 miliardi viene ridotto in misura pari alle somme versate in entrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto.

3. Per l'anno 1984 l'autorizzazione di spesa resta determinata in lire 980 miliardi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 29

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edilizia America » a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 2 giugno 1983, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Edilizia America », in liquidazione, con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Edilizia America », in liquidazione, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe De Luca in data 4 dicembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Capuozzo, nato a Napoli il 16 giugno 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1984

p. *Il Ministro:* LECCISI

(1694)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 8 giugno 1974, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui allo art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta comunale sull'incremento degli immobili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 8 giugno 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974), concernente norme di attuazione delle disposizioni in esso contenute;

Visto l'art. 227, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità d'introdurre una nuova procedura per la devoluzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, al fine di evitare il

versamento delle somme percette per il predetto tributo ad erario e l'accantonamento dei fondi della riscossione, nonché di consentire alle ragionerie provinciali dello Stato di espletare il controllo sui versamenti giornalieri delle riscossioni nelle tesorerie provinciali dello Stato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1974 è sostituito dai seguenti:

« Le somme riscosse per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, interessi e soprattasse sono versate giornalmente da ciascun ufficio del registro su apposito conto corrente postale agli stessi intestato.

Gli importi così versati saranno devoluti, con postagiro, sul conto corrente postale intestato al tesoriere dei comuni aventi diritto entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

(1709)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 1984.

Ripartizione per provincia del contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi per il quarto trimestre 1984.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti del Presidente della Repubblica n. 32/76 e n. 783/77;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 430;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, col quale è stato determinato nel numero di 5.000 il contingente di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi da rilasciare, per l'anno 1983, senza vincoli e limiti di esercizio;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1245, col quale sono stati determinati i criteri per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1245, occorre determinare trimestralmente il numero delle nuove autorizzazioni da assegnare per ogni provincia in numero proporzionale a quello delle imprese iscritte al relativo albo provinciale degli autotrasportatori;

Considerato che in base ai dati forniti è stato accertato il numero complessivo delle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1983, n. 83, 13 aprile 1983, n. 706 e 10 settembre 1983, n. 2015, con i quali è stato ripartito per provincia il contingente di nuove autorizzazioni relativo rispettivamente al primo, secondo e terzo trimestre 1983;

Considerato che, con i suddetti decreti ministeriali, è stata ritenuta l'opportunità di effettuare solo nel quarto riparto trimestrale sia la detrazione di un terzo prevista per l'anno 1983 dall'art. 3, comma quinto, del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, che la detrazione del 15 % di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 1983, n. 574;

Considerato che, nei mesi di novembre e dicembre 1982, sono state rilasciate 397 autorizzazioni per veicoli con attrezzature non incluse nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, per cui le autorizzazioni da detrarre dal contingente per l'anno 1983, nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 3, comma quinto del citato decreto ministeriale n. 1244/83, sono 132;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 574 del 18 febbraio 1983 occorre detrarre 750 autorizzazioni corrispondenti alla percentuale del 15 % del contingente per l'anno 1983;

Tenuto conto che il numero delle autorizzazioni di cui è stato ammesso il rilascio per i primi tre trimestri del 1983 è di 3.956 per cui il numero residuo di autorizzazioni da 1.044 si riduce a 162;

Considerato che in sede della precedente ripartizione trimestrale non sono peraltro state assegnate 130 autorizzazioni, le quali pertanto possono essere rilasciate in sede di riparto del quarto trimestre 1983;

Considerato, pertanto, che per il quarto trimestre 1983 possono essere assegnate 292 autorizzazioni residue delle 5.000 previste per l'intero predetto anno;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 18 novembre 1982, numeri 1244 e 1245, è ammesso, per le assegnazioni relative al quarto trimestre 1983, il rilascio di nuove autorizzazioni novennali all'autotrasporto di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti di esercizio, per autoveicoli di portata utile superiore a 70 q.li ovvero di peso complessivo superiore a 115 q.li per le province sottoelencate, nel numero massimo indicato a fianco di ciascuna e con le relative ripartizioni per categoria:

Provincia	Num. autorizz. ass.	75 %	25 %
PIEMONTE			
Alessandria	3	2	1
Asti	2	1	1
Cuneo	4	3	1
Novara	2	1	1
Torino	10	8	2
Vercelli	2	2	—
VALLE D'AOSTA			
Aosta	1	1	—
LOMBARDIA			
Bergamo	5	4	1
Brescia	6	4	2
Como	3	2	1
Cremona	2	1	1
Mantova	3	2	1

Provincia	Num. autorizz. ass.	75 %	25 %
Milano	18	14	4
Pavia	3	2	1
Sondrio	1	1	—
Varese	2	2	—
TRENTINO-ALTO ADIGE			
Bolzano	2	1	1
Trento	2	2	—
VENETO			
Belluno	1	1	—
Padova	5	4	1
Rovigo	2	1	1
Treviso	5	4	1
Venezia	3	2	1
Verona	5	4	1
Vicenza	4	3	1
FRIULI-VENEZIA GIULIA			
Gorizia	1	1	—
Pordenone	1	1	—
Trieste	1	1	—
Udine	3	2	1
LIGURIA			
Genova	3	2	1
Imperia	1	1	—
La Spezia	1	1	—
Savona	2	1	1
EMILIA-ROMAGNA			
Bologna	7	5	2
Ferrara	4	3	1
Forlì	7	5	2
Modena	6	5	1
Parma	4	3	1
Piacenza	3	2	1
Ravenna	5	4	1
Reggio Emilia	4	3	1
TOSCANA			
Arezzo	2	1	1
Firenze	5	4	1
Grosseto	1	1	—
Livorno	1	1	—
Lucca	2	2	—
Massa Carrara	1	1	—
Pisa	2	1	1
Pistoia	1	1	—
Siena	2	1	1
UMBRIA			
Perugia	4	3	1
Terni	1	1	—
MARCHE			
Ancona	3	2	1
Ascoli Piceno	2	2	—
Macerata	2	2	—
Pesaro	3	2	1
LAZIO			
Frosinone	3	2	1
Latina	3	2	1
Rieti	1	1	—
Roma	12	9	3
Viterbo	2	2	—
ABRUZZO			
Chieti	2	1	1
L'Aquila	1	1	—
Pescara	2	1	1
Teramo	2	1	1
MOLISE			
Campobasso	1	1	—
Isernia	—	—	—
CAMPANIA			
Avellino	2	2	—
Benevento	2	1	1
Caserta	2	2	—
Napoli	7	6	1
Salerno	5	4	1
PUGLIA			
Bari	7	5	2
Brindisi	1	1	—
Foggia	4	3	1
Lecce	2	2	—
Taranto	2	1	1
BASILICATA			
Matera	1	1	—
Potenza	3	2	1
CALABRIA			
Catanzaro	3	2	1
Cosenza	3	2	1
Reggio Calabria	3	2	1
SICILIA			
Agrigento	3	2	1
Caltanissetta	2	2	—
Catania	5	4	1
Enna	1	1	—
Messina	3	2	1
Palermo	3	2	1
Ragusa	2	2	—
Siracusa	2	1	1
Trapani	2	2	—
SARDEGNA			
Cagliari	6	4	2
Nuoro	2	2	—
Sassari	3	2	1
Oristano	1	1	—

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(1713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta, pari al trattamento economico iniziale del direttore generale (segretario generale) dell'ente, maggiorato del 20%;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'ente previsti per legge, statuto e regolamento pari a L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1449)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione di effetto dell'accordo tra Italia e Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso a Roma mediante scambio di note l'8 gennaio 1955, nonché dei tre accordi integrativi conclusi con scambi di lettere rispettivamente del 21 ottobre 1959 e del 9 aprile-21 maggio 1970 e con scambio di note del 29 dicembre 1979-7 marzo 1980.

Con note verbali del 21 giugno 1983 e del 5 luglio 1983 i Governi italiano e francese hanno denunciato con decorrenza dal 1° settembre 1983 l'accordo tra Italia e Francia relativo ai marchi di fabbrica e di commercio, concluso a Roma mediante scambio di note l'8 gennaio 1955, nonché tre accordi integrativi conclusi con scambio di lettere rispettivamente del 21 ottobre 1959 e del 9 aprile-21 maggio 1970 e con scambio di note del 29 dicembre 1979-7 marzo 1980.

Pertanto gli accordi di cui sopra hanno cessato di avere effetto dal giorno 1° settembre 1983.

(1618)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Varzi e Sesto Fiorentino

Con decreto 13 febbraio 1984, n. 52, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in sponda destra del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Varzi (Pavia) al foglio n. 41 davanti ai mappali 338 e 375 di complessivi mq 2385, ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 aprile 1982, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 febbraio 1984, n. 55, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del torrente Gavina, segnati nel catasto del comune di Sesto Fiorentino, al foglio n. 44, mappali 1630 e 1631, ed al foglio n. 49, mappale 354 di complessivi mq 2570 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 9 giugno 1981 ed il 22 marzo 1982, in scala 1 : 1000 e 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1699)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile.

Facoltà di medicina e chirurgia:

genetica medica.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

scienza delle finanze e diritto finanziario;

lingua francese (triennale).

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di ingegneria:

geologia.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

statistica e calcolo delle probabilità;

organizzazione del lavoro;

disegno II (civili).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:

costruzioni idrauliche;

costruzioni di macchine.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

storia della cultura e della tradizione classica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto;

diritto del lavoro;

diritto privato comparato;

diritto penale;

diritto pubblico generale.

Facoltà di magistero:

storia della filosofia moderna e contemporanea;

psicopedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 26 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1617,250	1617,250	1617,40	1617,250	—	1617,25	1617,250	1617,250	1617,250	1617,25
Marco germanico	620,160	620,160	620,40	620,160	—	620,15	620,150	620,160	620,160	620,16
Franco francese	201,200	201,200	201,25	201,200	—	201,16	201,130	201,200	201,200	201,20
Fiorino olandese	549,430	549,430	549,25	549,430	—	549,41	549,400	549,430	549,430	549,43
Franco belga	30,342	30,342	30,36	30,342	—	30,34	30,344	30,342	30,342	30,34
Lira sterlina	2332,900	2332,900	2334,50	2332,900	—	2332,97	2333,050	2332,900	2332,900	2332,90
Lira irlandese	1898 —	1898 —	1898 —	1898 —	—	1898 —	1898 —	1898 —	1898 —	—
Corona danese	169,350	169,350	169,25	169,350	—	169,35	169,360	169,350	169,350	169,35
E.C.U.	1383,090	1383,090	1383,25	1383,090	—	1382,94	1382,800	1383,090	1383,090	1383,09
Dollaro canadese	1267,800	1267,800	1268 —	1267,800	—	1267,52	1267,250	1267,800	1267,800	1267,80
Yen giapponese	7,200	7,200	7,2050	7,200	—	7,20	7,200	7,200	7,200	7,20
Franco svizzero	748,860	748,860	748,80	748,860	—	748,63	748,500	748,860	748,860	748,86
Scellino austriaco	88,183	88,183	88,20	88,183	—	88,16	88,155	88,183	88,183	88,18
Corona norvegese	214,920	214,920	214,90	214,920	—	214,91	214,910	214,920	214,920	214,92
Corona svedese	208,690	208,690	208,80	208,690	—	208,71	208,730	208,690	208,690	208,69
FIM	286,370	286,370	286,50	286,370	—	286,43	286,500	286,370	286,370	—
Escudo portoghese	12,160	12,160	12,20	12,160	—	12,20	12,250	12,160	12,160	12,16
Peseta spagnola	10,785	10,785	10,79	10,785	—	10,78	10,781	10,785	10,785	10,78

Media dei titoli del 26 marzo 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	44,450
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,400
» 6% » » 1970-85 .	94,300
» 6% » » 1971-86 .	89,525
» 6% » » 1972-87 .	85,050
» 9% » » 1975-90 .	88,250
» 9% » » 1976-91 .	84,550
» 10% » » 1977-92 .	86,100
» 12% (Beni Esteri 1980) .	85,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . .	92,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,250
» » » 1-6-1981/86 16% .	100,400
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1-4-1981/84 .	100,050
» » » » 1-6-1981/84 .	100,075
» » » » 1-5-1982/84 .	99,975
» » » » 1-6-1982/84 .	100 —
» » » » 1-7-1982/84 .	100,100
» » » » 1-8-1982/84 .	100,150
» » » » 1-9-1982/84 .	100,300
» » » » 1-10-1982/84 .	100,300
» » » » 1-11-1982/84 .	100,200
» » » » 1-12-1982/84 .	100,250
» » » » 1-1-1983/85 .	100,100
» » » » 1-2-1983/85 .	100,075
» » » » 1-3-1983/85 .	100,250
» » » » 1-4-1983/85 .	100,250
» » » » 1-5-1983/85 .	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/85 . .	100,100
» » » » 1-1-1982/86 . .	100,750
» » » » 1-3-1982/86 . .	101,500
» » » » 1-5-1982/86 . .	100,750
» » » » 1-6-1982/86 . .	100,500
» » » » 1-7-1982/86 . .	100,450
» » » » 1-8-1982/86 . .	100,475
» » » » 1-9-1982/86 . .	100,550
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,200
» » » » 1-11-1982/86 . .	100,200
» » » » 1-12-1982/86 . .	100,075
» » » » 1-7-1983/86 . .	99,350
» » » » 1-8-1983/86 . .	99,400
» » » » 1-1-1983/87 . .	100,250
» » » » 1-2-1983/87 . .	100,450
» » » » 1-3-1983/87 . .	100,350
» » » » 1-4-1983/87 . .	100,200
» » » » 1-5-1983/87 . .	100,175
» » » » 1-6-1983/87 . .	100,050
» » » » 1-7-1983/88 . .	100,050
» » » » 1-8-1983/88 . .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-4-1984	99,975
» » » 18% 1-4-1984	99,975
» » » 12% 1-10-1984	98,450
» » » 18% 1-1-1985	101,600
» » » 17% 1-5-1985	101,675
» » » 17% 1-7-1985	101,800
» » » 17% 1-10-1985	101,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1617,250
Marco germanico	620,155
Franco francese	201,165
Fiorino olandese	549,415
Franco belga	30,343
Lira sterlina	2332,975
Lira irlandese	1898 —
Corona danese	169,355
E.C.U.	1382,940
Dollaro canadese	1267,525
Yen giapponese	7,200
Franco svizzero	748,680
Scellino austriaco	88,169
Corona norvegese	214,915
Corona svedese	208,710
FIM	286,435
Escudo portoghese	12,205
Peseta spagnola	10,783

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Edilsalento, in Lecce

Con decreto ministeriale 12 marzo 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 47.144.913 dovuto dalla S.r.l. Edilsalento, in Lecce, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Lecce è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1622)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984 il dott. Pietro Bosco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Casa », in Bassano del Grappa (Vicenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 aprile 1977 in sostituzione del sig. Giuseppe Rebecca.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1984 la società cooperativa di produzione e lavoro « Pul.Coop. - Cooperativa pulitori » a responsabilità limitata, in Roma, costituita per rogito notaio dottor Emilio Pennacchio in data 20 settembre 1978, repertorio n. 8980, registro società n. 3222/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Paolo Nava.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1984 la « Società cooperativa circolo socialista cooperativo Cesare Goi », in Cremona, costituita per rogito dott. Mario Grossi in data 11 gennaio 1947, repertorio n. 1262/547, registro società n. 1566, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Fiorino Bellisario.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1984 la società cooperativa « CO.P.C.E. - Consorzio provinciale cooperative edilizie soc. coop. a r.l. », in Piacenza, costituita per rogito notaio dott. Mario Ferrerio il 5 maggio 1978, repertorio n. 41003, registro società n. 4754, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 27 febbraio 1984 ha autorizzato la società « O.R. S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 marzo 1984 ha autorizzato la società « Ge.Se.Fi. S.r.l. - Gestioni e servizi fiduciari » in sigla « Ge.Se.Fi. - S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 marzo 1984 ha autorizzato la società « Sofino - Società fiduciaria e di revisione - S.r.l. », in Novara, ed esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 marzo 1984 ha autorizzato la società « Audirevi - S.a.s. di Mario Rendina e C. », in Roma, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 marzo 1984 ha autorizzato la società « Com.In.Fid. - Compagnia investimenti fiduciari S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(1434)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi. (Provvedimento n. 10/1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, che in particolare dispone che il C.I.P. emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi affinché, per il 1984, l'aumento medio ponderato dei prezzi e delle tariffe amministrati sia, nel complesso, contenuto entro il tasso massimo di inflazione programmato dal Governo;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Visto il protocollo di intesa sottoposto dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984, ed in particolare l'allegato *1-B*, in cui il Governo ha fissato l'obiettivo di mantenere la crescita del complesso delle tariffe e dei prezzi amministrati al 10 % in media annua ivi compresi i trascinamenti dal 1983 individuando alcuni prezzi e tariffe, particolarmente rilevanti per i consumi delle famiglie, da tenere sensibilmente al di sotto di tale limite;

Delibera:

1) Per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, e nel rispetto dei principi ivi indicati, le amministrazioni di cui alle premesse, nel valutare le richieste di aumento di tariffe e prezzi di cui all'allegato, si atterranno ai seguenti criteri:

esaminare prioritariamente tariffe ferme da almeno un triennio ed attestate su livelli particolarmente bassi;

provvedere ad eventuali revisioni di tariffe e prezzi amministrati non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione;

considerare la diversa natura dei vari fattori di costo dei beni e servizi tenendo particolarmente conto, del grado di temporanea comprimibilità del tasso di ammortamento, della misura di remunerazione del capitale e dell'entità del profitto;

tenere conto dei benefici sui conti economici delle aziende derivanti dal contenimento del costo del lavoro e del costo del denaro in atto per il 1984.

2) Per quanto specificatamente riguarda pane, latte ed acqua potabile, tenuto conto della loro particolare rilevanza per i bilanci dei ceti meno abbienti, l'eventuale aumento medio annuo dovrà essere contenuto, compresi gli effetti di « trascinamento », entro e non oltre, rispettivamente, il 7,5 % per il pane, il 5 % per il latte e l'8 % per l'acqua potabile.

Per tali beni, in considerazione di situazioni locali di carattere eccezionale ed imprevedibile, le amministrazioni interessate debbono sottoporre eventuali provvedimenti di deroga ai limiti suindicati al preventivo parere vincolante del C.I.P., il quale dovrà anche valutare la compatibilità della deroga con gli obiettivi previsti dal citato art. 1 del decreto-legge n. 10 del 1984.

3) In applicazione della delibera CIPE del 17 luglio 1974 i comitati provinciali prezzi potranno, ove necessario, sottoporre a regime di prezzo amministrato, oltre al pane comune e/o di più largo consumo, anche altri tipi di pane che assumano nell'ambito locale particolare rilievo per i consumi familiari.

4) Le tariffe del trasporto urbano e delle autolinee in concessione — considerato che a livello nazionale l'effetto di « trascinamento » sulla media 1984 degli aumenti intervenuti nel 1983 registra valori percentuali rispettivamente del 9,9 % e del 15,7 %, già difficilmente compatibili con il tasso di inflazione programmato — dovranno essere mantenute ferme agli attuali livelli.

5) Per le tariffe del gas di erogazione saranno emanate apposite direttive in occasione della scadenza (1° luglio 1984) prevista dalla metodologia in vigore; nel frattempo le tariffe resteranno ferme ai livelli conseguenti all'applicazione dei provvedimenti C.I.P. attualmente in vigore.

6) Per le tariffe delle autoplubbiche, dei trasporti funebri e dei campings l'eventuale aumento medio annuo dovrà essere contenuto, compresi gli effetti di « trascinamento », entro e non oltre il 10 %.

7) Gli eventuali provvedimenti di revisione di prezzi e tariffe saranno graduati a partire dal 1° maggio 1984, operando in modo da evitare, da un lato, concentrazioni eccessive di aumento in tempi brevi e, dall'altro, forti « trascinamenti » sul 1985.

Roma, addì 20 marzo 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

TARIFFE E PREZZI AMMINISTRATI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI.

	PESO ISTAT 1980			
	Su 946 voci (*)	Su complesso amministrati	Variazioni 1983	Competenze
Trasporti urbani .	0,27	4,68	47,48	Comuni
Auto pubbliche	0,42	7,28	17,19	Comuni
Autolinee .	0,39	6,76	23,55	Regioni
Acqua potabile	0,17	2,95	21,80	C.P.P.
Gas di erogazione .	0,53	9,19	32,61	C.P.P.
Alberghi	0,93	16,11	19,34	C.P.P.
Camping	0,28	4,85	15,54	C.P.P.
Trasporto funebre .	0,12	2,08	26,62	Comuni
Totale tariffe (*a*)	3,11	53,90		
Latte	1,13	19,58	15,41	C.P.P.
Pane .	1,53	26,52	12,23	C.P.P.
Totale prezzi amministrati (*b*) ..	2,66	46,10		
Totale generale (*a*) + (*b*)	5,77	100 —		

G.P.L. in bombole.

Il prezzo franco domicilio dettagliante è fissato dal C.I.P. Il C.P.P. determinerà il margine per il trasporto delle bombole dal dettagliante al domicilio consumatore, nel rispetto degli obiettivi fissati dal decreto-legge n. 10 del 15 febbraio 1984.

(*) Struttura della spesa base per l'indice generale ISTAT per l'intera collettività nazionale.

(1759)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Decima estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 7 maggio 1983 avranno inizio in Roma, via Goito 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla decima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 11 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 11.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1566)

Undicesima estrazione delle cartelle 7% di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973

Si notifica che alle ore 9 del giorno 3 maggio 1984 avranno luogo in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla undicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 49 cartelle di serie A per il capitale nominale complessivo di L. 49.000.000.000 e n. 101 titoli di serie B per il capitale nominale complessivo di L. 13.062.000.000, così ripartiti:

n. 21	titoli	cinquecentupli	- capitale	nominale	L.	10.500.000.000
» 15	»	centupli	»	»	»	1.500.000.000
» 16	»	cinquantupli	»	»	»	800.000.000
» 17	»	decupli	»	»	»	170.000.000
» 15	»	quintupli	»	»	»	75.000.000
» 17	»	unitari	»	»	»	17.000.000
n. 101					L.	13.062.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1567)

Decima estrazione di cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 10 maggio 1984 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla decima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 13 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 13.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1568)

REGIONE MARCHE

Proroga dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Cinzia » in contenitori tetrabrik-tetrapak della capacità di un litro.

Si comunica che alla società « Sorgente Valpiano S.r.l. », amministratore unico Giordano Bruno Fuschini, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), via Bornaccino n. 1166, codice fiscale 00530000405E, stabilimento in Pennabilli (Pesaro), località Valpiano, con decreto del presidente della giunta delle Marche 6 dicembre 1983, n. 14806, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1986 la validità del decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086, relativo alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Cinzia », che sgorga nel territorio del comune di Pennabilli (Pesaro), in contenitori tetrabrik-tetrapak della capacità di un litro.

(1379)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 marzo 1984, n. **82176**.

Legge 19 dicembre 1983, n. 696. Integrazioni alla circolare 21 febbraio 1984, n. 81168/D.G.P.I., esplicativa del decreto ministeriale 23 dicembre 1983 di attuazione della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (procedure relative alla concessione ed erogazione di contributi alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero).

All'ABI
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confederazione generale italiana artigianato
Alla Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.
Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi
Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Ad integrazione della circolare n. 81168 del 21 febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, ed al fine di fornire chiarimenti in merito ad alcuni dubbi emersi in sede di applicazione della legge richiamata in oggetto, si comunica quanto segue:

1. Le imprese non obbligate al deposito del bilancio in tribunale, con esclusione delle imprese artigiane, debbono presentare, ai fini dell'accertamento del capitale investito, copia del bilancio allegato all'ultima dichiarazione dei redditi; le imprese con fatturato non superiore a 780 milioni di lire debbono presentare copia del libro degli inventari aggiornato all'ultimo esercizio scaduto. L'autenticazione dei predetti documenti deve essere a cura o di notaio o degli uffici pubblici depositari degli stessi. Ai fini di rendere più agevoli le procedure relative alla fase della concessione dei contributi, le imprese con fatturato superiore a 780 milioni di lire possono provvisoriamente presentare copia del bilancio allegato all'ultima dichiarazione dei redditi sottoscritta dal legale rappresentante e contenente la riserva di trasmettere, appena possibile e comunque prima della richiesta di erogazione dei contributi, la copia autenticata nei termini sopra indicati.

2. Il certificato di vigenza, o l'analogo documento per le imprese artigiane, deve essere presentato anche in sede di richiesta di erogazione del contributo; inoltre, l'impresa deve dichiarare, nella domanda di erogazione del contributo, di essere in attività e di non avere deliberato, nei casi in cui tale deliberazione sia prevista, la liquidazione volontaria dell'impresa stessa. Per le operazioni di locazione finanziaria il predetto certificato e la predetta dichiarazione debbono essere prodotti solo in sede di richiesta della erogazione a saldo del contributo.

3. Per le operazioni di locazione finanziaria, ove le imprese non possano ottenere immediatamente dagli uffici del registro il contratto registrato, possono allegare alla domanda il contratto non registrato unitamente alla fotocopia della quietanza di pagamento della imposta, autenticato dal rappresentante legale della impresa; il contratto registrato deve essere presentato appena possibile e comunque all'atto della richiesta della prima erogazione.

4. Le variazioni dei canoni rispetto all'entità originariamente convenuta di locazione finanziaria conseguenti ad indicizzazioni previste dal relativo contratto, sono considerate prive di efficacia, ai fini dell'erogazione dei contributi, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione.

Il Ministro: ALTISSIMO

(1729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Siracusa;

Visti i decreti ministeriali in data 20 gennaio 1983, 1° aprile 1983 e 30 gennaio 1984, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Siracusa, nell'ordine appresso indicato:

1)	Zaccardi Leonzio	punti	108,500	su 132
2)	Amorese Arturo	»	97,732	»
3)	Chindamo Giuseppe	»	96,570	»
4)	Guido Pasquale	»	94,017	»
5)	Mangiapane Antonino	»	93,437	»
6)	Patriarca Emilio	»	91,933	»
7)	Buccheri Ugo	»	88,550	»
8)	Torella Michele	»	87,773	»
9)	Incandela Francesco	»	87,434	»
10)	Gambassi Enrico	»	86,893	»
11)	Donzellini Ivo	»	86,717	»
12)	Gigliotti Giovanni	»	86,472	»
13)	Ciccone Saverio	»	85,563	»

14) Nardelli Antonio	punti 85,459	su 132
15) Gianfranchi Cleto R.	» 85,204	»
16) Pesente Elio	» 84,976	»
17) Domina Mariano	» 82,686	»
18) Di Caprio Salvatore	» 82,366	»
19) Ciraulo Giorgio	» 82,275	»
20) Carlomagno Michele	» 81,732	»
21) Aprile Pietro M.	» 81,527	»
22) Galatro Vittorio	» 81,268	»
23) Castellaneta Nicola	» 81,234	»
24) Nitti Gabriele	» 80,950	»
25) Scorza Saverio	» 80,446	»
26) Bruni Ugo	» 79,859	»
27) Frisi Doro	» 79,566	»
28) Coniglione Sebastiano	» 78,545	»
29) Bianco Antonio	» 77,722	»
30) La Spina Vincenzo	» 77,624	»
31) Scherillo Antonio	» 77,527	»
32) Caccavale Antonio	» 77,269	»
33) Priolo Vincenzo	» 76,700	»
34) Magoni Beniamino	» 76,349	»
35) Licata Giovanni A.	» 76,266	»
36) Lucchetti Loreto	» 76,033	»
37) Busillo Giovanni	» 75,247	»
38) Tennirelli Luigi	» 74,234	»
39) Giunta Gaetano	» 73,527	»
40) Brocato Salvatore	» 73,456	»
41) Mastrogiovanni Carmelo	» 72,856	»
42) Costardi Felice	» 72,349	»
43) Di Leo Accursio	» 71,978	»
44) Genco Giuseppe	» 71,756	»
45) Re Giovanni	» 71,696	»
46) Zaffuto Paolo	» 71,353	»
47) Rossini Michele	» 71,173	»
48) Pipia Giuseppe	» 71,111	»
49) Sulas Gianni	» 70,886	»
50) Scalzo Guido	» 70,250	»
51) Chittaro Mario	» 70,165	»
52) Caruso Michele	» 69,866	»
53) Orefice Antonino	» 68,945	»
54) Strianese Eugenio	» 67,970	»
55) La Candia Michele	» 67,800	»
56) Azzarelli Francesco	» 66,004	»
57) Patti Mario	» 65,641	»
58) Monea Luigi	» 64,960	»
59) Salvadore Adelino	» 64,348	»
60) Santoro Domenico	» 63,250	»
61) Caltagirone Raimondo	punti 62,522	su 132
62) Bernardo Mario	» 60,832	»
63) Longo Libero B.	» 60,600	»
64) Nacchi Vincenzo	» 53,132	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1466)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina chirurgia generale, presso l'unità sanitaria locale n. 79.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina chirurgia generale, presso l'unità sanitaria locale n. 79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. in Voghera (Pavia).

(1659)

FONDAZIONE « CLINICA DEL LAVORO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Centro medico di riabilitazione di Montescano (Pavia):

un posto di assistente presso la divisione di pneumologia per il recupero e la rieducazione funzionale respiratoria.

Centro medico di riabilitazione di Veruno (Novara):

due posti di assistente presso il servizio di fisiopatologia respiratoria;

un posto di aiuto presso il servizio di medicina nucleare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della presidenza dell'ente in Pavia.

(1660)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227